



ISIRES
ISTITUTO ITALIANO
RICERCA E SVILUPPO -
Organismo di Ricerca S.r.l.



Qualified as
ECC 2006/C 323/01 and
ECC 2014/C 198/01



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della
Ricerca*

Anagrafe Nazionale delle
Ricerche
Codice identificativo
62200EBX

Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA

Oggetto: Legge di Bilancio 2021 – Profili di interesse della VIII Commissione Ambiente

Ai Sigg. Onorevoli Deputati

Dalla consultazione del materiale fornitoci, abbiamo potuto apprezzare il panorama offerta dalla Missione di questo Ministero e dai Programmi ad essa collegati, rilevando alcune interessanti riflessioni.

Mi corre l'obbligo pur tuttavia in premessa, di spiegare quale funzione svolga e quale ruolo rivesta l'Organismo di Ricerca che rappresento e dirigo.

L'Istituto Italiano di Ricerca e Sviluppo è un Organismo privato che accompagna ed aiuta le imprese italiane durante le varie fasi che compongono il percorso della Ricerca.

La nostra attività si concentra dunque prevalentemente verso soggetti privati ma l'Istituto si distingue anche per le attività di ricerca interna che esso svolge ormai da svariati anni, autofinanziando i propri sforzi ed i propri risultati.

Nell'ambito più specifico delle aree di intervento dell'Istituto trovano posto particolare:

- a) Le tematiche legate all'ambiente ed agli effetti legati al cambiamento climatico (abbiamo cooperato nel 2019 ad una serie di studi insieme al CMCC-Centro euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici – Centro Studi promosso e finanziato da questo Ministero)
- b) La rilevazione e la valutazione dei fattori dell'inquinamento ambientale indoor
- c) I temi legati alle risorse idriche, agli studi sull'inquinamento delle acque e delle metodologie di intervento per mitigarne gli effetti
- d) E infine alle politiche di applicazione della economia circolare ed al riciclo o al possibile riutilizzo dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata.

Sulla base pertanto di quanto esaminato nell'ambito della Missione di questo Ministero, ovvero lo **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**, riteniamo in particolare modo che il Programma

18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (Rifinanziato in questo Bilancio) dovrebbe a nostro avviso **contenere i riferimenti di un'azione rivolta anche alla promozione delle politiche di monitoraggio ambientale indoor.**

Note sull'inquinamento indoor,

L'EPA, l'**Agenzia Americana di Protezione Ambientale**, classifica l'inquinamento negli spazi chiusi come uno dei cinque maggiori rischi ambientali per la nostra salute.

Secondo l'**Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)** in Italia ogni anno sono oltre **60 mila le morti premature** correlate all'inquinamento atmosferico da PM 10, PM 2,5 e ossidi di azoto.

(Vi preghiamo di voler notare che la pandemia da COVID-19 ha fatto segnare sino ad oggi circa 50.000 vittime in Italia) in un momento particolare come questo dove l'intero pianeta è interessato dalla pandemia da COVID-19 leggere queste valutazioni dovrebbe farci riflettere.

In un ambiente chiuso possono rilevarsi infatti particelle fino a venti volte superiori a quelle normalmente rilevabili all'esterno.

La qualità dell'aria si misura in base alla sua corretta composizione: umidità, temperatura e contenuto ridotto di particelle nocive e gas sospesi in essa.

L'aria troppo secca ed inquinata con sostanze nocive rende più difficile l'assorbimento di ossigeno compromettendo il nostro benessere e rendimento.

Il carico di agenti inquinanti e l'umidità dell'aria sono anch'essi strettamente correlati.

Quanto più secca è l'aria, tanto più a lungo possono rimanere sospesi nell'aria batteri e virus, particelle di sporco e polveri fini, acari, peli di animali ed allergeni come pollini.

Al contrario, aria troppo umida può favorire la formazione di muffe che possono compromettere la salute.

Inquinamento ed epidemie

In un ambiente secco, con un tasso di umidità del 20%, come spesso abbiamo d'inverno con il riscaldamento acceso, i virus infettivi rilasciati dopo un colpo di tosse restano sospesi nell'aria fino a 4-5 ore. Infatti il cosiddetto bio-aerosol, ossia l'emissione di micro-particelle di saliva in cui può essere trasportato il virus, è di dimensioni minori in condizioni di aria secca, potendo così persistere più a lungo nell'aria.

Al contrario, in condizioni di corretta umidità relativa, le goccioline respiratorie assumono più acqua: diventano quindi più grandi e pesanti rimanendo per minor tempo sospese nell'aria. Diversi studi confermano che i virus in generale, coronavirus incluso, sono presenti e "viaggiano" sulle polveri sottili che diventano potenziale "vettore" di epidemie.

Un secondo esempio dell'importanza di effettuare e promuovere il monitoraggio ambientale indoor è rappresentato dalla presenza degli inquinanti "naturali" che possono rilevarsi in alcuni casi letali.

E' il caso ad esempio del Gas Radon.

Altrimenti conosciuto come il killer silenzioso, **rappresenta la seconda causa di tumori ai polmoni dopo il fumo.**

Inodore e insapore, il gas Radon si trova in natura ma rappresenta il principale fattore di rischio di cancro polmonare, dopo il vizio delle sigarette.

A lanciare l'allarme è stato inizialmente il C.N.G. (Consiglio Nazionale dei Geologi), che ha voluto porre l'attenzione su un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere più divulgato, dal momento che l'esposizione della popolazione a questo gas presente nell'aria può essere davvero pericolosa.

L'Istituto Superiore di Sanità ha infatti stimato che in Italia l'esposizione al Radon è responsabile di circa 3.200 casi di tumore polmonare all'anno.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha più volte cercato di sottoporre all'attenzione del Governo un documento che rimandi ad una nuova direttiva nazionale che prevede di stabilire dei valori di riferimento sui limiti per l'esposizione al Radon.

Si fa riferimento alla Direttiva europea 2013/59/Euratom che prevede l'introduzione di livelli di riferimento inferiori a 300 Bq/m³, diversi da quelli indicati dalla vecchia normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/2000 che stabilisce un limite di 500 Bq/m³.

Risulta pertanto che l'attuale legislazione italiana permetta uno sfioramento cinque volte superiore a quelli proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che piuttosto raccomanda un limite medio di riferimento pari a 100 Bq/m³. Per quanto riguarda invece le direttive sulla costruzione di edifici, in Italia fino per ora non esiste una normativa specifica di riferimento

In generale sull'inquinamento ambientale indoor ricordiamo che

in Italia l'ultimo rapporto scientifico sull'inquinamento indoor e sulle cause di malattia ad esso collegabili è dell'I.S.P.R.A. l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e risale ormai a 10 anni orsono (2010)

Fatta questa doverosa premessa, riteniamo inoltre che i programmi e le politiche ambientali ma soprattutto le attività della ricerca rivolte allo studio ed alla sperimentazione di interventi a favore delle politiche ambientali promosse da questo Ministero, debbano trovare posto ed essere comprese all'interno del contesto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) riguardo i temi nazionali della

Innovazione e Transizione ecologica (attualmente descritti ai Commi 198-209- della attuale Legge di Stabilità 2020, oggetto di prossimo rinnovo)

Riteniamo che anche le imprese italiane che investano nella Ricerca (anche quando non direttamente collegata ad investimenti pre-competitivi) sui temi ambientali previsti dai Programmi di questo Ministero, ovvero :

- **18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico**
- **18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili**
- **18.19 Danno ambientale e bonifiche**

debbano godere degli stessi identici benefici offerti dalle attuali e future normative previste dal programma che incentiva gli investimenti sulla Innovazione e Transizione ecologica (in cui invece non è fatta menzione specifica alle tematiche ambientali più sopra descritte).

Riteniamo inoltre che le imprese impegnate in attività di Ricerca (anche quando non direttamente collegata ad investimenti pre-competitivi) che vedano coinvolte quali attori scientifici, Università o Enti pubblici di Ricerca vedano innalzare le aliquote di beneficio ad esse riconosciute (Credito di Imposta) e che inoltre alla luce di quanto stabilito dalle Comunicazioni della Commissione Europea ECC 2006/C 323/01 e ECC 2014/C 198/01, Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione che disciplina la totale equiparazione tra Università, Enti della Ricerca e Organismi privati di Ricerca, in relazione agli attori coinvolti **debba essere esteso a comprendere anche gli Organismi privati di Ricerca.**

Note su alcune criticità

Articolo 139 (Istituzione del vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali)

Il comma 1 promuove il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili con l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorirne il riutilizzo nelle zone economiche ambientali (ZEA) è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e), comma 1, dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non troviamo cenno quindi nell'articolato, alla possibile produzione di Materie Prime Seconde (MPS) derivanti dal vetro o dalla plastica e si insiste invece, in due diversi e separati richiami al possibile riutilizzo dell'imballo primario, del contenitore.

Riteniamo che questa lodevole proposta contenga pur tuttavia un fondamentale punto di criticità, ovvero con la applicazione di questa Misura, si potrebbe rendere obbligata la produzione di un **ulteriore rifiuto da trattare**, ovvero il liquido di deterzione dell'imballo insieme alla frazione organica in essa contenuto che si trasforma a sua volta in un **secondo rifiuto di carattere peraltro speciale**.

Quest'ultimo infatti non potrebbe esser conferito nelle tradizionali acque di scarico ma dovrà subire un trattamento specifico per ridurne la carica inquinante.

Si rischia così di allungare di fatto la catena di collegamento senza che questa azione riesca a produrre un reale impatto benefico ecologico.

A nostro modesto avviso occorrerebbe affiancare il lodevole *ritorno al vuoto a rendere* promuovendo invece la produzione di Materia Prima Seconda, ovvero attivando dei processi locali alle Zone Economiche Ambientali di "economia circolare" per la lavorazione in forma micronizzata del vetro attraverso processi che non debbano comprendere l'obbligo del lavaggio e della dispersione della frazione organica, ma favoriscano una produzione di MPS con limiti di tollerabilità tali da essere reimpiegati come materiale vetrificante o additivi del cemento.

La seconda riflessione riguarda invece il riutilizzo della plastica e l'obbligo di innalzare i sistemi di controllo e tracciabilità della Materia Prima Seconda..

Qui il reimpiego del contenitore primario in plastica *tout court* è escluso e si dovrà in ogni caso procedere ad una lavorazione del "contenitore rifiuto" attraverso una raccolta specificatamente differenziata.

La plastica avviata al riciclo per il suo reimpiego a fini alimentari, può essere usata solo se i livelli di potenziale migrazione di qualsiasi residuo chimico non rappresentino rischi per la salute umana.

In base ai risultati delle valutazioni eseguite da EFSA (European Food Safety Authority - Autorità Europea per la Salute Alimentare) è emerso un buon livello di sicurezza nei casi in cui la percentuale di PET ad uso alimentare raggiungeva almeno il 95% del totale e dove il PET ricavato da plastiche non ad uso alimentare era inferiore al 5%.

Le valutazioni EFSA riguardano la sicurezza del processo meccanico di riciclo delle materie plastiche: la qualità del materiale di partenza, come la plastica viene raccolta, ridotta a piccoli pezzi e decontaminata prima di essere processata in nuovi materiali e quale impiego essi avranno nella catena alimentare.

Il timore di parte della comunità scientifica è che prodotti del riciclo destinato al reimpiego a fini alimentari, soprattutto provenienti da mercati stranieri, possano non corrispondere alle normative europee quando addirittura queste vengano ignorate rendendo il materiale pericoloso appetibile dal punto di vista economico.

Segnalazione sulla conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Articolo 53. (Semplificazione delle procedure nei Siti di Interesse Nazionale - SIN)

La proposta in esame si pone l'obiettivo di semplificare le procedure nei **Siti di Interesse Nazionale (SIN)**, introducendo, analogamente a quanto previsto per i siti oggetto di bonifica diversi dai SIN, una procedura preliminare tale da consentire al privato interessato l'effettuazione delle indagini preliminari e, solo qualora si riscontri un superamento delle **CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione)**, procedere alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica

Il comma 4-quater introduce la possibilità che la certificazione di avvenuta bonifica possa essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. In tali casi la certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7. La norma è volta a favorire nuovi investimenti e a contenere l'uso di suolo non antropizzato.

La separazione suolo-falda è estesa anche all'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore alle CSC, oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.

Riteniamo che **NON** possa essere ammessa la possibilità di un rilascio di certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo **senza una più precisa puntualizzazione sui metodi di accertamento della assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee** tali da comportare una **cross contamination** (contaminazione incrociata tra suolo e acqua)

Riteniamo **NON** possa estesa la separazione suolo-falda **se in presenza di un superamento della contaminazione rilevata quando questa superi la soglia consentita della CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione).**

Torino li 24 novembre 2020

Fine del documento